

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 23/06/2020

FATTO

Con reclamo del 4.10.2019, i ricorrenti contestavano il conteggio di un buono fruttifero di lire 2.000.000 della serie Q/P, sottoscritto in data 20.06.1988. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adivano questo Arbitro e chiedevano di «*accertare e dichiarare ... il corretto rimborso del buono fruttifero sulla base della tabella riportata sul retro del titolo, dunque che i ricorrenti hanno diritto che [intermediario] paghi in loro favore la somma complessiva di euro 28.113,57 calcolata al netto della ritenuta fiscale del 12,50% come per legge, quale credito derivante dalla sottoscrizione del buono fruttifero ... oltre interessi; per l'effetto condannare ... al pagamento della predetta somma di euro 28.113,57 oltre interessi*» e spese di assistenza difensiva.

L'intermediario depositava controdeduzioni e, in via preliminare, eccepiva il difetto di prova della legittimazione attiva del ricorrente quale erede dell'intestatario del buono. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso.

Nella seduta del 26 maggio 2020, il Collegio, ritenutane la necessità, invitava il ricorrente a fornire copia della dichiarazione di esonero dalla denuncia di successione, assegnando al ricorrente termine di quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di sospensione e all'intermediario termine di ulteriori quindici giorni dalla comunicazione della documentazione integrativa per eventuali controdeduzioni. Con nota del 3 giugno 2020, il ricorrente depositava copia della denuncia di successione presentata in data 21.02.2018 e del pagamento delle relative imposte, nonché certificato di morte e stato di famiglia storico (non richiesto dal Collegio).

DIRITTO

Il ricorrente ha dichiarato di agire quale unico erede dell'originario cointestatario del buono fruttifero, sottoscritto in data 20.06.1988 insieme al coniuge (attuale cointestatario del ricorso) con pari facoltà di rimborso, mettendo in evidenza le rinunce all'eredità dei chiamati alla successione *ab intestato* dell'originario cointestatario deceduto in data 29.4.2017 (il coniuge del *de cuius* e il padre del ricorrente). A fondamento della legittimazione ha prodotto certificato di morte dell'originario cointestatario; rinuncia all'eredità del padre e della nonna per atto notarile del 27.12.2017; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ha affermato di «*essere stato chiamato alla successione e che la medesima si sta svolgendo nelle forme di legge*» e ha dichiarato l'insussistenza di altri eredi.

L'intermediario ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione attiva per difetto di prova della qualità di erede. Come è noto, l'art. 48, comma 4, del Testo unico in materia di imposte sulle successioni (DPR 346/1990) stabilisce che «le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione». Ai sensi dell'art. 28, comma 7 del medesimo D.P.R., «non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare». Né può tacersi che la Risoluzione del Dipartimento delle Entrate n. 115/E del 13/07/1999 assimila il trattamento dei buoni fruttiferi agli altri titoli di Stato, escludendoli dalla denuncia di successione con l'obbligo dell'erede dell'intestatario dei buoni di sottoscrivere una «dichiarazione di esonero» dall'obbligo di denuncia al fine di ottenere il rimborso dei buoni stessi qualora l'asse ereditario fosse costituito esclusivamente da questi ultimi.

Il ricorrente non ha presentato, all'atto del deposito del ricorso, la denuncia di successione, né la dichiarazione di esonero dall'obbligo di presentarla.

A seguito dell'integrazione istruttoria disposta dal Collegio, questi ha depositato la denuncia di successione presentata in data 21.02.2018, l'attestazione di pagamento delle relative imposte, il certificato di morte e lo stato di famiglia storico (non richiesto dal Collegio), comprovando la qualità di unico erede (degli originari cointestatari del buono). Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione non può essere accolta.

Nel merito, la questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento degli importi dovuti in sede di riscossione di un buono fruttifero e, in particolare, la liquidazione degli interessi per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno secondo le indicazioni stampate a tergo dello stesso.

La domanda del ricorrente è fondata.

Il buono è stato emesso posteriormente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986. Per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, il contrasto delle condizioni economiche applicabili discende dalla previsione dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986 e dalla conseguente legittimazione dell'intermediario all'utilizzo dei moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi. In virtù di tale disposizione «sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l’altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

L’apposizione del timbro sul retro dei buoni e, specificamente, sulla parte recante l’indicazione degli importi dovuti in relazione ai primi venti anni, manifesta inequivocabilmente la sottoposizione del buono fruttifero alle condizioni economiche di cui al timbro apposto fino al ventesimo anno. Per il periodo successivo al ventesimo anno, in conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione (Sez. Un. Civili, 15 giugno 2007, n. 13979) e dell’ABF (v. di recente Collegio Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571 Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621, e Collegio Roma, 21 luglio 2017, n. 8791), devono reputarsi prevalenti le condizioni economiche riportate sul retro del buono, rispetto a quelle indicate dal timbro apposto sul retro, a partire dal ventunesimo anno. Né l’art. 5 del D.M. 13 giugno 1986 può essere considerato quale norma imperativa idonea alla sostituzione del regolamento riportato sul buono per il periodo successivo al ventesimo anno con la disciplina legale (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/20).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’Arbitro bancario finanziario, le condizioni apposte sul titolo prevalgono sulla disciplina legale soltanto con riguardo ai buoni sottoscritti dopo l’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni riportate sul buono. In tale ipotesi, infatti, sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Come è noto, la regolamentazione sopravvenuta di cui al d.m. 13 giugno 1986 nulla dispone per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale sì che deve considerarsi applicabile la previsione relativa alla corresponsione di un determinato importo per ogni bimestre successivo al ventesimo anno e fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione dicitura originariamente apposta sul retro del buono. Pertanto, in conformità delle decisioni dei Collegi, l’apposizione del timbro sostituisce soltanto la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno sì che ai ricorrenti deve essere riconosciuta la somma indicata per ogni bimestre maturato successivamente al decorso del ventesimo anno nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono, oltre interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese di assistenza difensiva come da dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto al rimborso del titolo nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva equitativamente determinate nella misura di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO